



30 OTTOBRE 2019

L'impatto della *Brexit* sulla  
composizione ed il funzionamento  
della Corte di giustizia dell'Unione  
europea

di Ilaria Angela Anrò  
Ricercatrice di Diritto dell'Unione europea  
Università degli Studi di Milano

# L'impatto della *Brexit* sulla composizione ed il funzionamento della Corte di giustizia dell'Unione europea \*

**di Ilaria Angela Anrò**

Ricercatrice di Diritto dell'Unione europea  
Università degli Studi di Milano

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. L'impatto della *Brexit* sulla composizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). – 3. La competenza della CGUE e gli effetti delle sue pronunce ai sensi dell'Accordo di recesso. – 4. (*segue*): In caso di *Hard Brexit*. – 5. Il futuro della giurisprudenza della CGUE nel Regno Unito, tra Accordo di recesso e *European Union (Withdrawal) Act* 2018. – 6. Alcune riflessioni finali.

## 1. Introduzione

A poche ore dal *Brexit Day*, attualmente previsto al 31 ottobre 2019, permane l'incertezza circa le sorti e le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Come noto, pochi giorni prima del 29 marzo 2019, ovvero la data inizialmente prevista per il recesso<sup>1</sup>, il Regno Unito aveva chiesto una prima proroga del termine biennale di cui all'art. 50, par. 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) fino al 30 giugno 2019<sup>2</sup>. Nell'ottica del Regno Unito, in tal modo, si sarebbero potute evitare le elezioni del Parlamento europeo, ottenendo comunque più tempo per l'approvazione da parte della Camera dei Comuni dell'accordo di recesso negoziato con l'Unione europea (nel seguito anche "l'Accordo")<sup>3</sup>. Con

---

\* Articolo sottoposto a referaggio. Si ringraziano per i preziosi commenti i proff. Massimo Condinanzi e Chiara Amalfitano, ordinari di diritto dell'Unione europea all'Università degli Studi di Milano, e il dott. Daniele Domenicucci, referendario presso il Tribunale dell'Unione europea. Ogni errore rimane esclusivamente addebitabile all'autrice.

<sup>1</sup> Come noto, l'art. 50, par. 3, TUE sancisce che: «I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine». Poiché la notifica dell'intenzione di recedere è stata effettuata con lettera del governo britannico il 29 marzo 2017, il termine biennale sarebbe, dunque, dovuto scadere il 29 marzo 2019.

<sup>2</sup> Lettera di Theresa May a Donald Tusk, 20 marzo 2019, reperibile al [link https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-president-tusk-20-march-2019](https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-president-tusk-20-march-2019).

<sup>3</sup> Si tratta dell'Accordo di recesso negoziato tra Regno Unito e Unione europea, pubblicato il 14 novembre 2018: *Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators' level on 14 November 2018*, reperibile al [link https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018\\_en](https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en). Pochi giorni dopo è stata pubblicata anche la Dichiarazione sul futuro delle relazioni tra Unione europea e Regno Unito: cfr. <https://ec.europa.eu/commission/publications/political-declaration-setting-out-framework->

decisione del 22 marzo, tuttavia, il Consiglio europeo aveva accordato una proroga solo fino al 22 maggio 2019, purché venisse approvato l'Accordo da parte della Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019 (anche in questo modo, peraltro, sarebbe stato possibile evitare lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo)<sup>4</sup>. Detta decisione prevedeva altresì che, in mancanza di tale approvazione, la proroga avrebbe avuto effetto solo fino al 12 aprile 2019, termine entro il quale il Regno Unito avrebbe dovuto indicare al Consiglio europeo «il percorso da seguire» per superare l'impasse. Vista la nuova bocciatura dell'Accordo da parte della Camera dei Comuni, il Regno Unito ha richiesto una seconda estensione del termine *ex art. 50, par. 3, TUE*: in aprile il Consiglio europeo ha, quindi, concesso una proroga “flessibile” fino al 31 ottobre 2019<sup>5</sup>, la quale sarebbe stata abbreviata al 31 maggio 2019 ove il Regno Unito non avesse ratificato l'Accordo entro il 22 maggio 2019 né, al tempo stesso, tenuto le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione. Nel maggio 2019, non essendo stato ratificato l'Accordo, le elezioni europee si svolgevano regolarmente nel Regno Unito: pertanto, il termine della proroga rimaneva fissato al 31 ottobre 2019<sup>6</sup>.

Nell'approssimarsi di tale scadenza, vi è stato un concitato susseguirsi di eventi che ha tenuto con il fiato sospeso gli osservatori delle vicende *Brexit*. Il 28 agosto 2019, il primo ministro britannico, Boris Johnson,

---

future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom\_en. Il testo dell'Accordo è stato successivamente modificato il 24 novembre 2018, aggiungendo il testo dell'art. 132 [https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132-text-subject-final-legal-revision-coming-days\\_en](https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132-text-subject-final-legal-revision-coming-days_en). Il testo è stato poi pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea in *GUUE*, C 66 I del 19 febbraio 2019. A seguito della decisione di prorogare il termine *ex art. 50, par. 3, TUE* la Commissione ha proposto alcune modifiche tecniche all'Accordo rese necessarie dalle proroghe, quali la sostituzione della data «29 marzo 2019» con la locuzione «il giorno in cui entrerà in vigore il presente accordo»: cfr. Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, COM (2019) 194 def., [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/com\\_2019\\_194\\_withdrawal\\_agreement.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/com_2019_194_withdrawal_agreement.pdf). Tali modifiche sono state accolte e il testo è stato ripubblicato in *GUUE* C 144 I del 25 aprile 2019, p. 1. Come si dirà più avanti nel testo, l'Accordo e la Dichiarazione politica sono stati modificati il 17 ottobre 2019. Ogni citazione dell'Accordo nel presente lavoro si intende pertanto riferita al testo dello stesso come modificato il 17 ottobre 2019 e pubblicato su questa rivista <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40452>. Le modifiche peraltro riguardano unicamente il Protocollo su Irlanda/ Irlanda del Nord e gli articoli 184 e 185 dell'Accordo: le disposizioni modificate sostituiranno le precedenti all'interno del testo come da ultimo pubblicato in *GUUE* C 144 I del 25 aprile 2019, cfr. <http://prod-upp-image-read.ft.com/a9c1becc-f0cd-11e9-bfa4-b25f11f42901>. Per la descrizione dell'evoluzione dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea nonché della progressiva affermazione dell'idea della separazione e la sua realizzazione v. F. SAVASTANO, *Uscire dall'Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati*, Torino, 2019.

<sup>4</sup> Cfr. Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'art. 50, par. 3, TUE, in *GUUE* L 80 I del 22 marzo 2019, p. 1.

<sup>5</sup> Cfr. Decisione (UE) 2019/584, in *GUUE* L 101 I dell'11 aprile 2019, p. 1.

<sup>6</sup> Sul tema delle elezioni del Parlamento europeo e le implicazioni della Brexit, anche per quanto riguarda i diritti dei cittadini, cfr. C. AMALFITANO, *Brexit ed elezioni del Parlamento europeo*, in *federalismi*, 8 maggio 2019.

ha sospeso (in virtù dell'assenso della Regina) i lavori del Parlamento nazionale fino al 14 ottobre 2019<sup>7</sup>. Il Parlamento britannico, a sua volta, ha adottato una serie di iniziative per evitare il recesso senza accordo (la c.d. *Hard Brexit*) e ottenere una nuova proroga<sup>8</sup>. In particolare, il Parlamento britannico ha approvato il 6 settembre 2019 una legge per imporre al Governo l'obbligo di richiedere un'ulteriore proroga del termine *ex art.* 50, par. 3, TUE al 31 gennaio 2020, nel caso di mancata approvazione dell'Accordo di recesso o dell'opzione *Hard Brexit* entro il 19 ottobre 2019 (il c.d. *Benn Act*)<sup>9</sup>.

Il 2 ottobre 2019 Johnson ha presentato una nuova proposta di modifica all'Accordo, diretta a sostituire la clausola di *backstop* nel Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la quale non ha trovato accoglimento. Tale proposta è stata tuttavia l'occasione di riaprire il negoziato con Bruxelles e quindi di giungere all'adozione di un nuovo testo di accordo di recesso, approvato dal Consiglio europeo il 17 e 18 ottobre 2019<sup>10</sup>, nel quale è stato modificato il Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord per evitare l'introduzione di una barriera fisica e salvaguardare gli accordi del Venerdì Santo tutelando al tempo stesso l'integrità del mercato interno<sup>11</sup>. Nella stessa occasione è stato approvato un nuovo testo di Dichiarazione Politica<sup>12</sup> riaffermando l'obiettivo di realizzare un partenariato il più stretto possibile tra Unione europea e Regno Unito, una volta che esso sia divenuto un Paese Terzo.

Il 19 ottobre 2019, durante una sessione tenuta eccezionalmente nella giornata di sabato, la Camera dei Comuni ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento per sospendere il voto sul "nuovo" Accordo e la relativa dichiarazione politica fintantochè non fosse stato approvato lo *European Union (Withdrawal Agreement) Bill*<sup>13</sup>, ovvero la legge nazionale necessaria per l'adattamento al nuovo Accordo, facendo in questo modo scattare l'obbligo per il governo di richiedere la proroga ai sensi del

---

<sup>7</sup> La richiesta è stata effettuata il 28 agosto 2019. La sospensione del Parlamento è stata giudicata illegittima dalla Supreme court con sentenza del 24 settembre 2019, il cui è testo è reperibile al seguente *link*: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0192-judgment.pdf>.

<sup>8</sup> Cfr. *Brexit, dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate: ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 agosto 2019, <https://www.ilssole24ore.com/art/brexit-sfiducia-governo-elezioni-anticipate-ecco-scenari-lo-stop-parlamento-ACu48rg>.

<sup>9</sup> Si tratta del *European Union (Withdrawal) (No. 2) Act* 2019, meglio conosciuto come *Benn Act*, reperibile al *link* <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/26/2019-09-09>.

<sup>10</sup> Cfr. *Consolidated version of the Withdrawal Agreement following revision of Protocol on Ireland/Northern Ireland and technical adaptations to Article 184 "Negotiations on the future relationship" and Article 185 "Entry into force and application" (document TF50(2019)64), as agreed at negotiators' level and endorsed by the European Council*, 17 ottobre 2019, *cit.* (v. anche supra nota 3).

<sup>11</sup> Per un resoconto delle modifiche v. F. PAROLA - M. VILLA - A. VILLAFRANCA, *Brexit: l'Accordo di Johnson, ecco cosa cambia*, 23 ottobre 2019, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/brexit-laccordo-di-johnson-ecco-cosa-cambia-24198>. Si veda anche il *Briefing paper* della Camera dei Comuni pubblicato in questa Rivista e reperibile al *link*: <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF>.

<sup>12</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revise\\_political\\_declaration.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revise_political_declaration.pdf).

<sup>13</sup> Cfr. il testo del progetto di legge ed il rapporto esplicativo al seguente *link*: <https://www.gov.uk/government/publications/eu-withdrawal-agreement-bill>.

*Benn Act*. Nella medesima data, pertanto, il primo ministro britannico ha inviato al Presidente del Consiglio europeo una lettera con la richiesta della terza proroga del termine *ex art. 50*, par. 3, TUE fino al 31 gennaio 2020, senza tuttavia sottoscriverla ed accompagnandola con una seconda lettera in cui si dichiarava contrario alla proroga voluta dal Parlamento, auspicando il completamento della *Brexit* entro il 31 ottobre 2019<sup>14</sup>.

Il successivo 22 ottobre la Camera dei Comuni ha approvato, in seconda lettura, il testo del *European Union (Withdrawal Agreement) Bill* presentato dal Governo, ma ha respinto la mozione diretta ad accelerarne l'esame per consentirne l'approvazione entro il 31 ottobre 2019.

La conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, con una dichiarazione del 24 ottobre 2019, ha espresso il proprio favore per una proroga flessibile al 31 gennaio 2020 come richiesto dal premier del Regno Unito, con la possibilità di abbreviare detto termine in caso di approvazione del nuovo Accordo da parte del Parlamento britannico nonché di quello europeo. In tale dichiarazione ha altresì sottolineato che l'approvazione del Parlamento europeo dovrà essere successiva a quella di Westminster<sup>15</sup>.

Allo stato attuale pare pertanto ormai probabile (e prossima) la concessione di una proroga da parte del Consiglio europeo ai sensi dell'art. 50, par. 3, TUE, al 31 gennaio 2020 o al diverso termine che tale istituzione riterrà opportuno, sebbene la richiesta del primo ministro britannico, con una lettera non firmata accompagnata da un altro testo in cui esprimeva la posizione contraria, non paia scervra da criticità<sup>16</sup>.

Restano pertanto, ancora astrattamente configurabili diverse opzioni circa l'esito della *Brexit*<sup>17</sup>: 1) un recesso ordinato tramite l'approvazione e l'entrata in vigore del nuovo Accordo; 2) una *Hard Brexit*; 3) la revoca unilaterale della notifica dell'intenzione di recedere<sup>18</sup>, eventualmente all'esito di un nuovo *referendum*<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/19/eu-will-grant-brexit-extension-if-johnson-sends-letter-says-brussels>. Le lettere inviate, invero, erano tre: la terza lettera, scritta da Tim Barrow, Rappresentante Permanente del Regno Unito presso l'Unione europea, precisava che il rinvio è stato chiesto solo per rispettare la legge.

<sup>15</sup> Cfr. il comunicato stampa al seguente link: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20>.

<sup>16</sup> Al momento della consegna del presente articolo, la decisione sulla proroga è prevista a ridosso del termine del 31 ottobre 2019, essendo ancora in corso il confronto circa la durata della stessa: cfr. [https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-extension-boris-johnson-deal-general-election-eu-delay-a9170756.html?utm\\_medium=Social&utm\\_source=Facebook#Echobox=1571999531](https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-extension-boris-johnson-deal-general-election-eu-delay-a9170756.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1571999531).

<sup>17</sup> Cfr. già C. CURTI GIALDINO, *Il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione sonoramente bocciato alla Camera dei Comuni: quali scenari per la Brexit?*, in *federalismi*, n. 2/2019, 16 gennaio 2019.

<sup>18</sup> Resa possibile dall'interpretazione dell'art. 50 TUE resa dalla Corte di giustizia con la sentenza del 10 dicembre 2018, causa C-621/18, *Wightman*, ECLI:EU:C:2018:999.

<sup>19</sup> Cfr. per alcune riflessioni critiche circa la possibilità di un nuovo *referendum* A. BIONDI, M. KENDRICK, *Brexit: Time for a Second Referendum?*, in *federalismi*, n. 24/2018, 19 dicembre 2018.

In questo contesto, non appare privo di interesse interrogarsi circa l'impatto della *Brexit* sulla composizione e sul funzionamento della CGUE, nonché sul futuro della competenza giurisdizionale della stessa nei confronti del Regno Unito e sugli effetti delle pronunce rese nei procedimenti che riguardano tale Stato o le persone fisiche/giuridiche di nazionalità britannica o ivi residenti, così come sulla futura rilevanza della giurisprudenza del Kirchberg nel Regno Unito<sup>20</sup>. È possibile che la *Brexit* comporti altresì alcune conseguenze anche sull'utilizzo della lingua inglese quale lingua processuale e veicolare nella CGUE, e in specie in alcune sezioni del Tribunale (dove la *Brexit* potrebbe anche concorrere a definitivamente confermare la sola lingua francese come lingua di lavoro), sebbene tale tema non sia oggetto del presente studio<sup>21</sup>.

Fin dalle prime fasi del negoziato, il Regno Unito ha indicato la volontà di porre termine alla giurisdizione della CGUE: Theresa May ne ha fatto uno dei punti fermi delle proprie *red lines* e lo ha ribadito nel corso dei negoziati<sup>22</sup>. L'Institute for Government del Regno Unito, nel dicembre 2017, ha pubblicato un *paper* dal titolo "Who's afraid of the ECJ?" sostenendo, *inter alia*, che i giudici britannici si rivolgono poco frequentemente alla Corte di giustizia tramite il rinvio pregiudiziale e che anche le procedure di infrazione sono diminuite negli anni, quasi a sottolinearne l'inutilità<sup>23</sup>.

Lo scenario appare profondamente diverso a seconda che si raggiunga un consenso sull'Accordo, ove vi è una specifica disciplina cui fare riferimento, pur connotata da lacune e ambiguità, o che si verifichi un'ipotesi di *no deal* e quindi di *Hard Brexit*. In tale seconda ipotesi, infatti, a partire dal *Brexit Day* diventa incerta la stessa conservazione della giurisdizione della CGUE per i processi pendenti che coinvolgono il Regno Unito: la Corte non ha assunto una posizione ufficiale sul punto, ma è comunque possibile fare alcune previsioni ed individuare alcuni punti fermi. In tale indagine occorrerà, inoltre, tenere conto di quanto sancito dallo *European Union (Withdrawal) Act* 2018, divenuto legge nel Regno Unito il 26 giugno 2018<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> Sul tema v. L. DANIELE, *Quel rôle pour la Cour de justice face au Brexit ? Ambitions irréalistes et possibilités concrètes*, in AA. VV., *Liber Amicorum in onore di Antonio Tizzano, De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018, p. 257 ss.

<sup>21</sup> Su questo tema v. I. PINGEL, *Le régime linguistique des institutions de l'Union européenne après le Brexit*, in *Europe*, febbraio 2018, p. 25 ss. e M. DÉRLEN, *Multilingualism and the European Court of Justice : challenges, reforms and the position of English after Brexit*, in E. GUINCHARD, M. GRANGER, A. AAN DEN RIJN (a cura di), *The new EU judiciary*, 2018, p. 341 ss.

<sup>22</sup> Cfr. il libro bianco del Regno Unito, *The future relationship between the United Kingdom and the European Union*, luglio 2018, reperibile al [link: https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union](https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union).

<sup>23</sup> Cfr. Institute for Government, *Who's afraid of the ECJ? Charting the UK's relationship with the European Court*, dicembre 2017, [https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IfG\\_Brexit\\_ECJ\\_v10FINAL%20web.pdf](https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IfG_Brexit_ECJ_v10FINAL%20web.pdf)

<sup>24</sup> Il testo è reperibile al seguente [link: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga\\_20180016\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga_20180016_en.pdf). Per un breve commento v. M.

## 2. L'impatto della *Brexit* sulla composizione della CGUE

Sia che si tratti di recesso ordinato, sia che si realizzi un'uscita senza accordo, la *Brexit* avrà un impatto immediato sulla composizione della CGUE, in quanto il mandato dei suoi membri di nazionalità britannica dovrà terminare in quello stesso giorno. Tale conclusione si evince dalla prassi creata in applicazione delle rilevanti norme del Trattato, nonché da specifiche previsioni dell'Accordo e della decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito dell'11 aprile 2019 che proroga il termine previsto dall'art. 50, par. 3, TUE<sup>25</sup>.

Occorre a tal proposito ricordare che l'art. 19 TUE stabilisce che «[l]a Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro» ed il Tribunale da «almeno un giudice per Stato membro», dovendo essere mantenuta questa corrispondenza, senza che sia richiesta espressamente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In teoria, quindi, uno Stato membro potrebbe proporre la nomina di un giudice avente la cittadinanza di un altro Stato membro o addirittura di uno Stato terzo<sup>26</sup>. L'assenza del requisito della cittadinanza per i giudici è sempre stata vista come un presupposto per la loro indipendenza<sup>27</sup>: in dottrina è stato, tuttavia, sottolineato che «il buon senso che sempre deve accompagnare la lettura e l'applicazione delle norme giuridiche porta ad escludere dallo scenario del possibile o comunque del ragionevole ipotesi diverse da quella di una nazionalità dei membri della Corte corrispondente agli Stati che ne suggeriscono la nomina»<sup>28</sup> e non si è, infatti, mai verificata la nomina di un giudice di nazionalità diversa dallo Stato che lo ha proposto.

Per gli avvocati generali l'art. 19 TUE, oltre a non indicare alcun collegamento con la nazionalità degli Stati membri, elimina anche la corrispondenza numerica con gli stessi, essendo essi previsti in un numero inferiore ad essi fin dai Trattati istitutivi. Tuttavia, anche tale figura appare legata alla provenienza dagli Stati membri, non essendo mai stato preso in considerazione l'affidamento di tale incarico ad un giurista di uno Stato Terzo<sup>29</sup>. Un primo riferimento espresso al legame tra avvocati generali da un lato, e Stati

---

KENDRICK, G. SANGIUOLO, *Alea Iacta Est. Bye bye Brexit Bill, welcome European Union (Withdrawal) Act 2018*, in *federalismi.it*, 4 luglio 2018.

<sup>25</sup> V. nota 5.

<sup>26</sup> In dottrina è stato sottolineato come la mancanza del riferimento alla nazionalità di uno Stato membro sia un fenomeno originale rispetto alla composizione dei tribunali internazionali: cfr. RUZIÉ, *Art. 167*, in AA. VV. *Traité instituant la CEE, commentaire article par article*, Paris, 1992, p. 985.

<sup>27</sup> Cfr. fin dai primi studi organici dedicati alla Corte di giustizia della (allora) Comunità economica europea, A. TIZZANO, *La Corte di giustizia delle Comunità europee*, Napoli, 1967, p. 94 ss.; V. GREMENTIERI, *Il processo comunitario. Principi e garanzie fondamentali*, Milano, 1973, p. 39 ss.

<sup>28</sup> Cfr. G. TESAURO, *Art. 19*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 195 ss.

<sup>29</sup> Cfr. M. BORRACCETTI, *L'Avvocato generale nella giurisdizione dell'Unione europea*, Napoli, 2011, spec. p. 19 ss. Sulla figura e le caratteristiche dell'avvocato generale v. *ex multis* P. GORI, *L'avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in AA. VV., *Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco per il quarantesimo anno di insegnamento*, Milano, 1977, p. 289 ss.; E. SHARPSTON, *The Changing Role of the Advocate General*, in A. ARNULL, P. EECKHOUT, T.

membri dall'altro lato, è stato ravvisato nella decisione di adattamento all'atto di adesione di Austria, Finlandia, Svezia adottata dal Consiglio il 1° gennaio 1995<sup>30</sup>. Tale decisione prevedeva l'aumento a otto del numero degli allora sei avvocati generali, disponendo che «i nuovi Stati membri prenderanno parte a un sistema basato sull'attuale alternanza di tre avvocati in ordine alfabetico, fermo restando che la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non prenderanno parte al sistema in quanto disporranno di un avvocato generale permanente ciascuno». Si tratta della prima codificazione di una prassi già consolidata, criticabile perché scarsamente rispettosa delle esigenze di indipendenza e sopranazionalità dell'avvocato generale<sup>31</sup>. Successivamente, tale previsione è stata riportata nella Dichiarazione n. 38 allegata ai Trattati, la quale prevede un avvocato generale designato per ognuno dei cinque più grandi Stati Membri, ovvero - come detto - la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito. A tali Stati si è da ultimo aggiunta la Polonia per effetto della Dichiarazione n. 38 relativa all'art. 252 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, ove, nel prefigurare un aumento degli avvocati generali ai sensi della disposizione testé richiamata, si è stabilito che anche questo Stato disponesse di un avvocato generale permanente, mentre i restanti sono designati dagli altri Stati membri sulla base di un sistema di rotazione<sup>32</sup>. Attualmente il numero di avvocati generali è fissato ad undici<sup>33</sup>, per cui ventidue Stati, *de facto*, ruotano su cinque posti di avvocato generale.

Se, dunque, in caso di *Hard Brexit* l'immediata decadenza dei membri britannici appare, per certi aspetti, conseguenza inevitabile, in ragione del vincolo di cittadinanza dello Stato proponente per il giudice/avvocato generale in questione, affermatosi nella prassi, essa pare configurarsi anche in caso di recesso ordinato. Infatti, l'Accordo negoziato da Regno Unito e Unione europea, già nel secondo considerando, prevede tra le conseguenze del recesso «lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni [nda dell'Unione europea], organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito»<sup>34</sup>.

---

TRIDIMAS (eds.), , Oxford, 2008, p. 20 ss.; L. CLÉMENT-WILZ, *La fonction de l'avocat général près la Cour de justice*, Bruxelles, 2011, spec. p. 569 e 612.

<sup>30</sup> In *GUCE* L 1 del 1° gennaio 1995. Tale decisione ha modificato il precedente Atto relativo alle condizioni di adesione e di adattamento dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in *GUCE* C 241 del 29 agosto 1994, a causa del mancato deposito dello strumento di ratifica da parte della Norvegia.

<sup>31</sup> Sul punto si rinvia a M. CONDINANZI, *Il recente ampliamento dell'Unione e la composizione della Corte di giustizia*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 1996, p. 305.

<sup>32</sup> Cfr. R. MASTROIANNI, *Art. 252*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, cit., p. 1941 ss.

<sup>33</sup> Cfr. Decisione del Consiglio del 25 giugno 2013 recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, in *GUUE* L 179, p. 92.

<sup>34</sup> L'art. 101 dell'Accordo prevede anche una definizione di “membri delle istituzioni” sebbene sia limitata all'applicazione del paragrafo relativo ai privilegi e alle immunità, che non contribuisce alla chiarezza e alla



Anche nella recente decisione (UE) 2019/584, all'undicesimo considerando, è specificato che «gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nominati, designati o eletti in relazione all'adesione del Regno Unito all'Unione giungeranno al termine non appena i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ossia alla data del recesso»: questo inciso finale non pare, tuttavia, del tutto corretto per l'ipotesi di entrata in vigore dell'Accordo, non essendo la data del recesso necessariamente coincidente con il momento in cui i Trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, in quanto, in tale ipotesi, il recesso avverrà al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, mentre questi cesseranno di trovare piena applicazione unicamente al termine del periodo transitorio fissato nell'accordo. L'art. 127 dell'Accordo, infatti, sancisce che: «il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione». Si tratta, tuttavia, di un'ulteriore dimostrazione della volontà di non prorogare al di là del giorno del recesso i mandati degli attuali membri delle istituzioni di nazionalità britannica. L'Accordo di recesso non prende però posizione sulle modalità di cessazione del mandato dei giudici e dell'avvocato generale. Detto Accordo, all'art. 142, si preoccupa unicamente di prevedere la responsabilità del Regno Unito per il pagamento della propria quota delle passività dell'Unione in materia di diritti pensionistici e diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di lavoro presso le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, maturati entro il 31 dicembre 2020. In particolare, l'art. 142, par. 5, per quanto riguarda le pensioni dei membri e dei titolari di alte cariche dell'Unione contemplati dal Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia<sup>35</sup>, prevede che il Regno Unito contribuirà alle passività registrate nei conti consolidati dell'Unione per l'esercizio finanziario 2020 in 10 rate a partire dal 31 ottobre 2021<sup>36</sup>.

---

sistematicità dell'Accordo: «Ai fini del presente articolo per «membri delle istituzioni» si intendono, a prescindere dalla cittadinanza, il presidente del Consiglio europeo, i membri della Commissione europea, i giudici, gli avvocati generali, i cancellieri e i relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, i membri della Corte dei conti, i membri degli organi della Banca centrale europea, i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti nonché tutte le persone assimilate a una delle suddette categorie ai sensi del diritto dell'Unione ai fini del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea («protocollo sui privilegi e sulle immunità»). Il termine «membri delle istituzioni» non comprende i membri del Parlamento europeo».

<sup>35</sup> In *GUUE* 187 dell'8 agosto 1967, p. 1.

<sup>36</sup> Analoga previsione è contenuta all'art. 142, par. 6, per le pensioni di funzionari e agenti: «In merito alla responsabilità del Regno Unito per i diritti a pensione e i diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di lavoro di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda le pensioni dei funzionari dell'Unione stabilite a norma degli articoli da 77 a 84 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, e per le pensioni degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e degli assistenti parlamentari stabilite a norma, rispettivamente, degli articoli da 33 a 40, da 101 a 114 e dell'articolo 135, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il Regno Unito contribuisce con cadenza annuale ai pagamenti netti effettuati dal bilancio dell'Unione a favore di ciascun beneficiario e al relativo

Nel caso di cessazione della carica quale conseguenza della *Brexit*, i giudici potrebbero essere semplicemente considerati alla fine del loro mandato ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello Statuto<sup>37</sup> (considerato applicabile agli avvocati generali dal successivo art. 8): in tal caso, la norma prevede, al terzo comma, che il giudice rimanga in carica fino a quando il suo successore assuma le proprie funzioni, sebbene in questo caso con ogni probabilità non ci sarà una vera e propria sostituzione, ma unicamente una riorganizzazione delle sezioni.

Si potrebbe anche ipotizzare che i giudici britannici vengano rimossi dalle loro funzioni per perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 7 Statuto<sup>38</sup>: ove si configurasse tale ipotesi, si avrebbe un'ulteriore conferma della cittadinanza di uno degli Stati membri (ed in particolare, di quello proponente la nomina) quale requisito essenziale per i giudici e gli avvocati generali. Ai sensi dell'art. 7 Statuto, la decisione di rimozione spetta alla Corte di giustizia all'unanimità, che potrebbe anche decidere di dichiarare decaduti dalla pensione i membri in questione. È probabile che tale sanzione non venga comminata nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi del tutto peculiare legata al recesso dello Stato e non ad una condotta del singolo membro della CGUE. Per evitare tale procedimento, i giudici e l'avvocato generale potrebbero anche presentare le proprie dimissioni con effetto immediato, non essendo applicabile in tale ipotesi la previsione di cui all'art. 5, terzo comma, Statuto ai sensi del quale – come già ricordato – il giudice (o avvocato generale) rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le sue funzioni<sup>39</sup>.

In dottrina è stato suggerito di prorogare il mandato dei giudici e dell'avvocato generale britannici almeno fino alla fine dei procedimenti avanti a loro pendenti, (senza indicare se tale ipotesi debba valere per tutti i procedimenti avanti alla sezione il cui componente è britannico o solo nei casi in cui il giudice britannico è il relatore) in ragione del principio dell'equo processo e richiamando anche analoghe ipotesi di proroga di giudici presso la Corte europea dei diritti dell'Uomo e gli *Appellate Body* del WTO<sup>40</sup>. Sebbene tali richiami non paiano del tutto convincenti, trattandosi di ipotesi di termine del mandato dei giudici diverse da quelle relative alla cessazione della partecipazione dello Stato membro di cui hanno la nazionalità all'organizzazione internazionale in questione e, ancor più, in contesti organizzativi non comparabili con quelli dell'Unione europea e della sua funzione giudiziaria, tale proroga appare tuttavia opportuna,

---

contributo del bilancio dell'Unione all'RCAM per ciascun beneficiario o persona che fruisce di tale regime tramite un beneficiario. I pagamenti di tale contributo decorrono dal 30 giugno 2022».

<sup>37</sup> Cfr. Il commento di tali norme di S. CRESPI in C. AMALFITANO - M. CONDINANZI - P. IANNUCELLI, *Le regole del processo dinanzi al Giudice dell'Unione europea*, Napoli, 2017, p. 28 ss.

<sup>38</sup> Per un commento di questa norma v. S. CRESPI, *op. cit.*, p. 32 ss.

<sup>39</sup> *Ibidem*, spec. p. 34.

<sup>40</sup> Cfr. F. FABBRINI, *The Institutional Consequences of a "Hard Brexit"*, Maggio 2018, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL\\_IDA\(2018\)604961\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf), spec. p. 12.

quantomeno per evitare conseguenze negative sui processi pendenti. Infatti, la composizione del collegio avanti a cui si svolge la fase orale del processo deve necessariamente coincidere con quella che adotterà la sentenza. Ove il giudice venisse sostituito dopo la chiusura della fase orale, sarebbe pertanto necessario ripeterla, per quanto nel caso si tratterebbe di una riapertura meramente formale<sup>41</sup>. In alternativa, in caso di recesso ordinato, si potrebbe ipotizzare di prolungare il mandato dei giudici britannici alla Corte e al Tribunale almeno fino alla fine del periodo transitorio, in virtù della proroga di giurisdizione della Corte di giustizia operata dall'art. 131 dell'Accordo: tale ipotesi, tuttavia, implicherebbe la necessità di una specifica previsione nell'Accordo stesso o in una separata pattuizione, anche per esigenze di coordinamento con quanto sancito nel citato considerando.

In dottrina è stato altresì suggerito di prorogare il mandato dei giudici britannici anche oltre quanto necessario per la conclusione dei processi pendenti avanti a loro, in ragione dell'indipendenza degli stessi e del carattere sovranazionale della CGUE<sup>42</sup>: per quanto riguarda i giudici, tale ipotesi, per quanto condivisibile e suggestiva, pare difficilmente realizzabile, in quanto altererebbe la composizione della CGUE e risulterebbe difficilmente conciliabile con la lettera dell'art. 19 TUE. Essa potrebbe forse trovare accoglimento per quanto riguarda l'avvocato generale, figura di *amicus curiae* che, apparentemente almeno, dovrebbe essere meno legato a logiche di nazionalità, sebbene il sistema di rotazione sopra descritto abbia ormai codificato in qualche modo la regola di "nazionalità" per i sei "grandi" Stati e la figura di un avvocato generale con cittadinanza di uno Stato terzo susciterebbe sicuramente diversi interrogativi. Tale soluzione avrebbe, però, il merito di assicurare continuità al contributo del sistema di *common law* alla giurisprudenza della CGUE, contributo rivelatosi fondamentale nella costruzione dell'ordinamento giuridico comunitario e dell'integrazione tra gli Stati membri<sup>43</sup>.

Attualmente, il mandato del giudice britannico alla Corte di giustizia, Christopher Vajda, scaduto il 6 ottobre 2018, è stato rinnovato, precisando che l'incarico terminerà il 6 ottobre 2024 oppure in

---

<sup>41</sup> Cfr. artt. 31 e 32 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e art. 24, par. 3, del Regolamento di procedura del Tribunale. Cfr. anche il Commento di A. LA PERGOLA in A. AMALFITANO - M. CONDINANZI - P. IANNUCELLI, *op. cit.*, p. 1012 ss. e spec. 1014, ove è citato il caso Trib., 20 settembre 2012, causa T- 169/08, *Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) c. Comm.*, ove la cessazione improvvisa dalle funzioni di un giudice ha comportato la riapertura della fase orale.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> Il Presidente della Corte Suprema irlandese, Frank Clarke, nell'apertura dell'anno giudiziario 2017, ha espresso grande preoccupazione per l'impatto della Brexit sulla tradizione di *common law* nell'ordinamento dell'Unione europea: «It is always necessary to ensure that the common law position is understood to minimise the risk of unintended consequences. In the past we have, to an extent, been able to rely on the well resourced United Kingdom to take the lead. Post BREXIT Ireland will become the biggest common law jurisdiction and a much greater burden will fall on us to ensure that European measures proposed fit well into a common law system». Il testo del discorso è reperibile al *link*: <https://scoirl.wordpress.com/2017/09/26/new-chief-justice-lays-out-important-priorities-for-the-coming-legal-year/>.

concomitanza con la data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, qualora tale data sia anteriore<sup>44</sup>. Al momento, quindi, anziché prevedere un'ipotesi di proroga, è stata confermata la logica della coincidenza di *Brexit Day* e scadenza del mandato dei giudici. Sarebbe stato forse opportuno prevedere un'analogia formula di rinnovo per il giudice britannico al Tribunale, Ian Stewart Forrester, il cui mandato è scaduto il 31 agosto 2019<sup>45</sup>. Al momento, invece, il Regno Unito non ha rinnovato formalmente il mandato di Forrester ed egli rimane in carica (almeno fino al *Brexit Day*) ai sensi dell'art. 5, terzo comma, dello Statuto. Inoltre, ai sensi della riforma della CGUE avviata dal regolamento n.2015/2422<sup>46</sup>, a decorrere dal 1° settembre 2019, il Tribunale dovrebbe essere composto da due giudici per Stato membro: al momento della chiusura del presente articolo, tuttavia, non risulta alcuna indicazione da parte del Regno Unito circa la nomina del secondo giudice del Tribunale<sup>47</sup>.

È possibile, invece, che il Regno Unito tenti di conservare la posizione dell'avvocato generale, Eleanor Sharpston, in cui mandato scadrà il 6 ottobre 2021, sostenendone il profilo di indipendenza ed il mancato riferimento alla nazionalità degli avvocati generali nei trattati<sup>48</sup>.

Si noti che la *Brexit* inciderà anche sul rapporto di lavoro dei funzionari e agenti in servizio presso la CGUE, nelle diverse divisioni dei servizi (dai soggetti impiegati nella ricerca e documentazione alla biblioteca, dai giuristi linguisti al personale di cancelleria e così per ogni altra direzione generale dell'istituzione)<sup>49</sup>. Ai sensi dell'art. 28, lett. a), dello Statuto dei funzionari, infatti, per la nomina a funzionario occorre essere cittadino di uno degli Stati membri<sup>50</sup>: pertanto, in linea di principio, al momento della *Brexit* i funzionari di cittadinanza britannica non soddisferanno più il requisito della nazionalità e dovranno pertanto cessare dalle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto «il

---

<sup>44</sup>Cfr. Decisione (Ue, Euratom) 2019/164 dei rappresentanti dei governi degli stati membri, del 1° febbraio 2019 relativa alla nomina di due giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia, in *GUUE* L 32 del 4 febbraio 2019, p. 7.

<sup>45</sup> Cfr. Decisione (Ue, Euratom) 2015/1568 dei rappresentanti dei governi degli stati membri del 16 settembre 2015 relativa alla nomina di un giudice del Tribunale, in *GUUE* L 245 del 22 settembre 2015, p. 4.

<sup>46</sup> Cfr. Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in *GUUE* L 341 del 24 dicembre 2015, p. 14 ss. Sulla riforma si veda il volume a cura di C. AMALFITANO e M. CONDINANZI, *La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012 -2015*, Milano, 2018.

<sup>47</sup> Del resto, il Regno Unito non ha nemmeno proposto un candidato per la formazione della Commissione europea 2019 -2024.

<sup>48</sup> Cfr. <https://www.theguardian.com/politics/2017/dec/07/brexit-uk-fails-to-retain-voice-in-european-court-of-justice>.

<sup>49</sup> Per una disamina sul tema dell'impatto della Brexit sulla funzione pubblica comunitaria v. R. BRAY, S. RODRIGUES, *L'Impact du Brexit sur le fonctionnement des institutions de l'UE*, in *Europe*, febbraio 2018, p. 20 ss.

<sup>50</sup> Cfr. Regolamento N. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in *GUUE* P 045 dell'14.6.1962, pag. 1385, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n° 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, in *GUUE*, L 287 del 29 ottobre 2013, p. 15 ss.

funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a)»: dunque, l'autorità investita del potere di nomina (AIPN), potrebbe dichiarare le dimissioni d'ufficio dei funzionari britannici mediante decisione motivata. La dottrina ha, tuttavia, ravvisato altre soluzioni alternative alle dimissioni d'ufficio, di minore impatto sulla vita professionale del funzionario<sup>51</sup>: la prima è rappresentata dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, ai sensi dell'art. 42 *quater*, ove il funzionario abbia raggiunto un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, sebbene la norma consenta tale soluzione in caso di «esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni», mentre la seconda consiste nel pensionamento ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, ma riguarda unicamente il personale di inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi, il funzionario in questione riceverebbe un'indennità piuttosto «generosa»<sup>52</sup>. È possibile tuttavia che l'AIPN decida di adottare una deroga al requisito della cittadinanza, ai sensi dell'art. 28, lett. a) dello Statuto, il quale prevede espressamente tale possibilità, sia pure solo con riferimento alla nomina e quindi al momento genetico del rapporto di lavoro con l'istituzione<sup>53</sup>, per quanto non si può ignorare che tali deroghe riguarderebbero un numero elevato di funzionari tanto da rendere l'eccezionalità quasi una regola. Né va trascurata l'ipotesi che i funzionari di nazionalità britannica optino, là dove possibile, per l'acquisizione della cittadinanza di un altro Stato membro: a tal proposito, peraltro, il Gran Ducato del Lussemburgo ha recentemente adottato alcune semplificazioni per l'acquisto della cittadinanza lussemburghese<sup>54</sup>. L'acquisto della cittadinanza dello Stato in cui ha sede l'istituzione presso la quale il funzionario è in servizio, ha però come conseguenza la perdita del diritto all'indennità di dislocazione e a quella di viaggio, con una significativa riduzione dello stipendio: tale fenomeno ha già portato all'instaurazione di alcune cause da parte dei funzionari (*ex* britannici) colpiti dalla misura<sup>55</sup>. Su di un piano più generale, poi, e con riferimento ai posti apicali, il cambiamento di cittadinanza certamente interferirebbe con le valutazioni – di ordine politico – che l'istituzione abitualmente compie per garantire anche un certo grado di “parità” tra gli Stati membri all'interno della funzione pubblica europea. Da ultimo occorre menzionare i referendari, collaboratori giuridici che aiutano i membri della Corte e del Tribunale nella preparazione delle cause e in tutti gli atti inerenti il loro ufficio, inseriti in maniera stabile

---

<sup>51</sup> Cfr. R. BRAY, S. RODRIGUES, *L'Impact du Brexit sur le fonctionnement des institutions de l'UE*, cit., p. 21.

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> «Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici».

<sup>54</sup> Cfr. Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a289/jo>, sul punto cfr. ancora R. BRAY, S. RODRIGUES, *L'Impact du Brexit sur le fonctionnement des institutions de l'UE*, cit., p. 22.

<sup>55</sup> Cfr. Trib., causa T-18/19, *Brown c. Commissione*, ricorso proposto l'11 gennaio 2019 (attualmente pendente).

all'interno dei *cabinet*<sup>56</sup>. I referendari sono legati da un rapporto fiduciario al giudice o all'avvocato generale che assistono: essi possono essere funzionari di altre istituzioni distaccati presso la CGUE oppure possono assumere la qualifica di agenti temporanei. Anche per loro la cittadinanza di uno degli Stati membri è un requisito per l'assunzione, ma anche in tali casi sarà possibile optare per una delle soluzioni di cui sopra previste per i funzionari<sup>57</sup>.

### 3. La competenza della CGUE e gli effetti delle sue pronunce, ai sensi dell'Accordo di recesso

L'Accordo di recesso prevede una descrizione dettagliata della competenza della CGUE nella Parte Terza, rubricata «Disposizioni relative alla separazione» e diretta a disciplinare il recesso ordinato, nonché nella Parte Quarta, relativa al periodo di transizione<sup>58</sup>.

All'art. 131, l'Accordo di recesso prevede che, durante il periodo di transizione, le istituzioni, organi, organismi ed agenzie manterranno le proprie prerogative, in ragione delle proprie competenze, anche nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche ivi residenti o stabilite. La norma precisa che «in particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione in forza dei trattati»<sup>59</sup>. Dunque, almeno fino alla fine del periodo transitorio, la CGUE manterrà la propria competenza e le sentenze avranno sicura efficacia per il Regno Unito, al pari di quanto accade per gli altri Stati membri. Il recesso del Regno Unito non avrà pertanto un impatto immediato sul contenzioso pendente presso la CGUE, per quanto tale situazione comporti la peculiare estensione della competenza giurisdizionale di tale istituzione ad uno Stato terzo (quale diverrà il Regno Unito a partire dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo).

L'Accordo prevede una limitata giurisdizione della Corte nei confronti del Regno Unito (e delle persone fisiche o giuridiche ivi residenti) anche successivamente al termine del periodo di transizione.

---

<sup>56</sup> Cfr. M. CONDINANZI - R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009, p. 38. Sull'inquadramento della figura del referendario v. *inter alia*, I. STREHO, *The Référendaires, the Chambers, Staffing and Recruitment Matters*, in E. GUINCHARD - M. P. GRANGER (a cura di), *The New EU Judiciary. An analysis of Current Judicial Reforms*, Alphen aan den Rijn, 2018, p. 213 ss.; M. JOHANSSON, *Les référendaires de la CJCE, hommes et femmes de l'ombre?*, in *Revue des affaires européennes*, 2007, p. 563 ss. Per gli aspetti più sociologici v. A. ZHANG, *The Faceless Court*, 2005, reperibile al [link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2640861](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2640861).

<sup>57</sup> Cfr. Art. 12, par. 2, lett. a) del Regime applicabile agli altri agenti, Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 come modificato dal Regolamento 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013, in *GUUE* L 287 del 29 ottobre 2013.

<sup>58</sup> Cfr. Art. 126, rubricato «Periodo di transizione»: «È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

<sup>59</sup> Sul punto, appaiono più chiare le versioni inglese «as provided for in the Treaties» e francese «dans les conditions prévues par les Traités», rendendo maggiormente evidente il mantenimento dei medesimi confini della giurisdizione della CGUE previsti oggi dai Trattati.

Ai sensi dell'art. 86 dell'Accordo, infatti, la CGUE continuerà ad essere competente a giudicare tutte le controversie iniziate da o contro il Regno Unito entro la fine del periodo di transizione, nonché sui quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte entro il medesimo termine da un giudice britannico<sup>60</sup>. Inoltre, ai sensi dell'art. 87, la Corte resterà competente a giudicare delle procedure di infrazione, ai sensi dell'art. 258 TFUE o 108, par. 2, TFUE, relative alle violazioni del diritto dell'Unione europea o della Parte Quarta dell'Accordo di recesso<sup>61</sup>, commesse entro la fine del periodo di transizione, purché il ricorso venga depositato dalla Commissione presso la Corte di giustizia entro quattro anni dalla data indicata. Sempre in virtù di tale norma, la Corte sarà competente anche per quelle procedure di infrazione, ai sensi dell'art. 258 TFUE o 108, par. 2, TFUE, instaurate dalla Commissione nel caso in cui il Regno Unito non ottemperi a (o non renda esecutiva nel proprio ordinamento) una decisione *ex art.* 95 dell'Accordo, ovvero una decisione adottata da un'istituzione ai sensi di una procedura amministrativa di cui all'art. 92 e 93, ovvero le procedure amministrative pendenti avanti a istituzioni, organi, organismi o agenzie e quelle relative agli aiuti di Stato o dell'Ufficio europeo anti frode (OLAF), entro il periodo transitorio la Commissione in questo caso ha tempo fino a quattro anni dall'adozione della decisione per iniziare la procedura di infrazione presso la Corte di giustizia.

Occorre sottolineare che sia durante il periodo di transizione che successivamente (nei limiti di quanto indicato dall'Accordo), la CGUE si troverà a giudicare controversie che coinvolgono il Regno Unito senza che possa essere presente un giudice britannico nella formazione giudicante. Tale situazione renderà sicuramente meno agevole l'accettazione della legittimazione delle relative pronunce nel Regno Unito: sarebbe forse stato opportuno prevedere per tali ipotesi la possibilità di inserire un giudice *ad hoc* nella formazione giudicante, sebbene lo Statuto della Corte di giustizia preveda al contrario l'irrilevanza della presenza di un giudice di una determinata nazionalità nel collegio giudicante<sup>62</sup>.

Ai sensi dell'art. 89, le sentenze e le ordinanze adottate dalla Corte prima della fine del periodo di transizione o ai sensi degli artt. 86 e 87 hanno forza vincolante nei confronti del Regno Unito: la norma, al par. 1, sancisce chiaramente che esse «sono vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito», mentre al par. 2, sancisce che: «[q]uando in una sentenza di cui al paragrafo 1 la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che il Regno Unito ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o del presente accordo, il Regno Unito prende i provvedimenti che l'esecuzione di tale

---

<sup>60</sup> L'art. 86 specifica al terzo paragrafo che «[a]i fini del presente capo, la Corte di giustizia dell'Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale».

<sup>61</sup> Relativa al periodo transitorio.

<sup>62</sup> Per alcune riflessioni sull'assenza della regola del giudice *ad hoc* nella giurisdizione dell'Unione europea si veda il commento di M. CONDINANZI all'art. 18 Statuto in A. AMALFITANO - M. CONDINANZI - P. IANNUCELLI, *op. cit.*, p. 75 ss., spec. p. 80.

sentenza comporta». Inoltre, l'art. 89, par. 3, dell'Accordo richiama a tal proposito gli artt. 280 e 299 TFUE, sancendo in tal modo che le sentenze della Corte varranno come titolo esecutivo anche dopo la *Brexit*.

L'Accordo si pronuncia esplicitamente anche sugli effetti delle sentenze rese ai sensi del suo art. 158. Tale norma sancisce che la Corte è competente a pronunciarsi sui rinvii pregiudiziali sollevati da un giudice del Regno Unito con riferimento all'interpretazione della Parte Seconda dell'Accordo (relativa ai diritti dei cittadini) nel caso in cui il processo sia iniziato entro il termine di otto anni dalla fine del periodo di transizione<sup>63</sup>. In questo caso, l'art. 158, par. 2, sancisce che: «[g]li effetti giuridici di tali pronunce pregiudiziali nel Regno Unito sono gli stessi delle pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 TFUE nell'Unione e negli Stati membri». Dunque, le sentenze interpretative della Corte, rese all'esito di tale ipotesi di rinvio pregiudiziale, produrranno i medesimi effetti delle sentenze rese ai sensi dell'ordinaria procedura di rinvio pregiudiziale prevista dal TFUE.

Per altre ipotesi di competenza della CGUE previste dall'Accordo, invece, non è dettata alcuna regola specifica con riferimento al valore delle sentenze rese all'esito delle relative procedure.

Ad esempio, l'art. 90, par. 1, prevede, per il Regno Unito, uno speciale diritto di intervento nei ricorsi diretti nonché di partecipazione alle procedure pregiudiziali riguardanti Stati membri dell'Unione, anche successivamente al termine del periodo di transizione, «fino a quando le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea in tutti i procedimenti e rinvii pregiudiziali di cui all'articolo 86 non siano definitive». A tal fine, la Cancelleria della Corte dovrà continuare a notificare al Regno Unito le ordinanze di rinvio pregiudiziale provenienti dagli Stati membri. L'art. 90, al comma 2, prevede, inoltre, che il Regno Unito potrà intervenire nelle procedure di infrazione riguardanti gli Stati membri e nei rinvii pregiudiziali concernenti disposizioni applicabili anche al Regno Unito prima del termine del periodo transitorio, purché iniziate prima del termine di quattro anni di cui all'art. 87. Inoltre, il Regno Unito potrà intervenire nei procedimenti di cui all'art. 95, par. 3, ovvero i procedimenti di annullamento *ex art.* 263 TFUE instaurati avverso decisioni di istituzioni, organi, organismi o agenzie adottate prima della fine del periodo transitorio o successivamente ad essa, ai sensi degli artt. 92 e 93 dell'Accordo, che riguardano, rispettivamente, le procedure amministrative pendenti avanti a istituzioni, organi, organismi o agenzie al momento della fine del periodo di transizione e quelle relative agli aiuti di Stato o dell'Ufficio europeo anti frode (OLAF) iniziate nei quattro anni successive.

L'art. 160 dell'Accordo prevede poi che, con riferimento all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione europea richiamato dagli artt. 136 e 138, parr. 1 e 2 dell'Accordo, siano applicabili, anche

---

<sup>63</sup> Con specifico riferimento all'art. 19, relativo all'emissione dei permessi di residenza permanente durante il periodo transitorio, il termine di otto anni decorre dalla data in cui l'art. 19 diviene applicabile.



successivamente alla fine del periodo transitorio, gli artt. 258, 260 e 267 TFUE: dunque, saranno sempre possibili procedure di infrazione, anche con la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, nonché rinvii pregiudiziali, sebbene per un'area del diritto dell'Unione piuttosto limitata, in quanto l'art. 136 riguarda le disposizioni applicabili oltre la data del 31 dicembre 2020 con riferimento alle risorse proprie e l'art. 138 con riferimento alla partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle azioni ai sensi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Infine, l'art. 161, par. 1, prevede che, nel caso in cui un giudice di uno Stato membro ponga alla Corte di giustizia una questione interpretativa sull'Accordo, mediante rinvio pregiudiziale, detta ordinanza dovrà essere notificata al Regno Unito, il quale potrà decidere di presentare le proprie osservazioni scritte e partecipare all'udienza: l'art. 161, par. 2, prevede, infatti, che si applichino «*mutatis mutandis*, le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE».

Come anticipato, per le procedure di cui all'art. 90, 160 e 161 non è prevista una disciplina specifica con riguardo all'efficacia delle sentenze, poiché non vi è un richiamo a tali norme nell'art. 89, né vi è una disposizione specifica come per l'art. 158. Certo, nella misura in cui si tratti di rinvii pregiudiziali richiesti da un giudice del Regno Unito, si può presumere che detto Stato dovrà tenere conto della pronuncia della Corte di giustizia in virtù del principio di buona fede richiamato dall'art. 5 dell'Accordo, nonché del principio di leale cooperazione (il quale viene sicuramente in rilievo fintantoché si applichi il diritto dell'Unione europea)<sup>64</sup>. È probabile che le pronunce risultanti da rinvii di giudici di altri Stati membri, in cui il Regno Unito abbia semplicemente partecipato alla procedura, non vengano considerate altrettanto vincolanti: tuttavia, l'art. 4 dell'Accordo prevede che esso debba essere interpretato in conformità ai principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, che l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo dovranno essere conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia adottata fino alla fine del periodo transitorio; per l'epoca successiva i giudici e le autorità del Regno Unito dovranno solo tenere in debito conto tale giurisprudenza («shall have due regard» nella versione in inglese) nell'interpretazione

---

<sup>64</sup> Cfr. Articolo 5, *Buona fede*: «L'Unione e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo. Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione a norma del presente accordo, in particolare il principio di leale cooperazione». Con riferimento al principio di leale cooperazione si consenta un rinvio a M. CONDINANZI, *Leale cooperazione, in Europa. Un'utopia in costruzione*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2018

dell'Accordo<sup>65</sup>. Sul valore della giurisprudenza della Corte di giustizia si dovrà inoltre tenere conto di quanto stabilito dallo *European Union (Withdrawal) Act* 2018 (su cui v. *infra*, par. 5).

Pare lecito, tuttavia, interrogarsi sui rimedi esperibili in caso di inadempimento rispetto alle sentenze emesse dalla CGUE. Come sopra ricordato, l'art. 160 dell'Accordo, con riferimento alle procedure di infrazione relative ad alcune norme della Parte Quinta, dedicata agli impegni finanziari, richiama – oltre all'art. 258 – l'art. 260 TFUE, aprendo la possibilità alla condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento rispetto alla prima sentenza di accertamento dell'infrazione<sup>66</sup>, ma anche tale ultima sentenza potrebbe – in teoria – rimanere senza esecuzione. In tale ipotesi, si potrebbe, quindi, immaginare di fare ricorso alla procedura di soluzione delle controversie prevista dallo stesso Accordo agli artt. 167 e seguenti<sup>67</sup>, considerando la controversia relativa alla mancata ottemperanza di una pronuncia della Corte una delle «controversie tra l'Unione e il Regno Unito derivanti dal presente accordo», ai sensi dell'art. 168<sup>68</sup>. L'art. 174, tuttavia, nel prevedere l'intervento della Corte di giustizia, interrogata in via pregiudiziale, nell'ipotesi in cui la controversia sollevi una questione di diritto dell'Unione europea, annovera l'ipotesi della mancata ottemperanza ad una sentenza della Corte richiamando unicamente l'art. 89, par. 2, dell'Accordo, il quale a sua volta richiama – come già evidenziato – solo le procedure di cui all'art. 86 e 87, lasciando aperta la domanda circa la possibilità di utilizzare questa procedura per gli altri casi di inosservanza di una pronuncia della Corte.

L'art. 163, infine, rubricato «Dialogo regolare e scambio d'informazioni», sancisce l'avvio di un dialogo tra Corte di giustizia e le «più alte giurisdizioni» del Regno Unito, al pari di quelle degli altri Stati membri, per assicurare un'interpretazione coerente dell'Accordo, sebbene sia lecito chiedersi se tale dialogo – unicamente indiretto successivamente alla *Brexit* - possa rivelarsi sufficiente ad assicurare «la coerenza nell'interpretazione» dell'Accordo.

---

<sup>65</sup> Cfr. L'art. 4, Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all'attuazione e all'applicazione del presente accordo, parr. 4 e 5: «4. Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione. 5. Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione».

<sup>66</sup> Per una descrizione del meccanismo, nella letteratura italiana, cfr. C. AMALFITANO, *La procedura di "condanna" degli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2012.

<sup>67</sup> Tale delicata procedura non è oggetto di analisi nel presente lavoro in quanto richiederebbe maggiori spazi di analisi. Sul punto si rinvia a M. P. MARIANI, *Brexit e il sistema di soluzione delle controversie nell'accordo di recesso dall'Unione europea: quale ruolo per la Corte di giustizia?*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2018, pp. 441-456 e C. SANNA, *L'UE e i meccanismi di risoluzione delle controversie: il possibile rinvio pregiudiziale previsto nell'accordo quadro istituzionale Svizzera - UE e nell'accordo di recesso del Regno Unito*, in *Eurojus.it*, 2019, p. 190-196.

<sup>68</sup> Cfr. art. 168, *Esclusiva*: «Per le controversie tra l'Unione e il Regno Unito derivanti dal presente accordo, l'Unione e il Regno Unito si avvalgono unicamente delle procedure ivi previste».

Del resto, il valore delle sentenze della CGUE potrebbe essere successivamente oggetto di una specifica pattuizione nell'ambito di un accordo sulla futura *partnership*. A tal proposito, la dichiarazione politica allegata all'Accordo di recesso sancisce che: «Le parti convengono che l'entità e la portata delle intese future debbano conseguire un adeguato equilibrio fra diritti e obblighi - quanto più stretto e profondo sarà il partenariato tanto più impegnativi saranno gli obblighi che lo accompagnano. Il partenariato dovrebbe rispecchiare gli impegni che il Regno Unito è disposto ad assumere per rispettare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione, per quanto riguarda ad esempio l'allineamento delle norme e dei meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nell'interpretazione del diritto dell'Unione»<sup>69</sup>. Anche nel proprio *paper* del 12 luglio 2018, *The future relationship between the United Kingdom and the European Union*, il Regno Unito, pur evidenziando più volte che la *Brexit* avrebbe comportato la fine della giurisdizione della CGUE, ha sottolineato l'importanza della coerenza nell'interpretazione delle nuove regole che disciplineranno le relazioni tra Unione europea e Regno Unito e, quindi, del dialogo tra le corti<sup>70</sup>.

#### 4. (segue): In caso di *Hard Brexit*

Il futuro della competenza giurisdizionale e degli effetti delle sentenze della CGUE pare ancora più incerto nel caso di *Hard Brexit*.

Al di là dell'impatto sulla composizione della CGUE, in caso di *Hard Brexit* si porrà immediatamente un tema di competenza giurisdizionale della stessa con riferimento ai processi pendenti che riguardano il Regno Unito. Occorre, dunque, interrogarsi sul futuro di tali processi, distinguendo le diverse tipologie di ricorso.

Per i ricorsi diretti che coinvolgono il Regno Unito in quanto Stato parte del processo, pendenti al momento della *Brexit*, in linea di principio la CGUE potrebbe dichiarare la propria sopravvenuta incompetenza, in ragione della cessazione della partecipazione del Regno Unito all'Unione europea, ponendo così fine agli stessi. Diversamente, la Corte potrebbe ritenere applicabile, in tale ipotesi, il principio di *perpetuatio jurisdictionis*, in virtù del quale una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento sopravvenuto può influire su esso e far venir meno la competenza, determinandosi la giurisdizione al momento della domanda<sup>71</sup>. Pare, tuttavia, opportuno effettuare delle distinzioni a

<sup>69</sup> Cfr. Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, in *GUUE C*, 661 del 19.2.2019, p. 185 ss., par. 83.

<sup>70</sup> Cfr. *The future relationship between the United Kingdom and the European Union*, cit., par. 33 e 24.

<sup>71</sup> In questo senso v. L. DANIELE, *Quel rôle pour la Cour de Justice face au Brexit? Ambitions irréalistes et possibilités concrètes*, in AA. VV., *Liber Amicorum in onore di Antonio Tizzano, De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018, p. 257 ss., spec. p. 260.

seconda del tipo di ricorso pendente. Ove il Regno Unito in quanto tale avesse instaurato un ricorso per annullamento *ex art.* 263 TFUE o un ricorso in carenza *ex art.* 265 TFUE, al momento della *Brexit* esso diverrebbe un ricorrente “non privilegiato” – non essendo più annoverabile tra gli Stati membri - e pertanto la Corte o il Tribunale dovrebbero valutare la ricevibilità dell’atto introduttivo secondo le più stringenti regole previste dal Trattato<sup>72</sup>. Ove, invece, il Regno Unito avesse il ruolo del convenuto in una procedura di infrazione, la continuazione del processo appare – oltre che doverosa in virtù del principio di *perpetuatio jurisdictionis* – ragionevole, in quanto una sentenza emessa nei confronti del Regno Unito potrà avere comunque una sua utilità, nonostante la cessazione della partecipazione di tale Stato all’Unione europea<sup>73</sup>. Ad esempio, essa potrebbe essere invocata per accertare l’inadempimento del Regno Unito ai fini dell’azione di risarcimento del danno esperita dai singoli (ove il danno si sia prodotto quando al Regno Unito era applicabile il diritto dell’Unione europea), anche se la sentenza di accertamento di un’infrazione ai sensi dell’art. 258 e/o 260 TFUE non potrà più avere di per sé un valore vincolante per il Regno Unito, non applicandosi più gli artt. 280 e 299 TFUE, relativi all’efficacia delle sentenze della Corte, a partire dal *Brexit Day*. Dunque, in questo caso, l’ultima parola spetterà ai giudici britannici.

Allo stesso modo, ove il Regno Unito fosse intervenuto in un procedimento ai sensi dell’art. 40, primo comma, Statuto (norma che prevede in via generale la facoltà di intervenire per Stati e istituzioni), in caso di *Brexit* sarebbe tenuto a dimostrare il proprio interesse ad intervenire ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto, al pari di qualsiasi altra persona giuridica. Peraltro, ove si trattasse di una controversia tra Stati membri e istituzioni, l’intervento non potrebbe essere considerato in ogni caso ammissibile, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, ultimo periodo.

Successivamente alla *Brexit*, invece, non potranno più esserci dei ricorsi per infrazione nei confronti del Regno Unito, né il Regno Unito in quanto tale potrà avviare un contenzioso avverso un’istituzione.

Nessun dubbio che continui a sussistere la giurisdizione della Corte anche successivamente alla *Brexit* per i ricorsi diretti instaurati da persone fisiche e giuridiche anche cittadini o residenti nel Regno Unito. Ad esempio, una società britannica potrà sempre impugnare una decisione della Commissione che commini una sanzione in materia di *antitrust* perché è pacifico che ai sensi dell’art. 263 TFUE possono agire anche

---

<sup>72</sup> In particolare, dall’art. 263, quarto comma, TFUE per il ricorso per annullamento, il quale prevede che «Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione» e dall’art. 265, quarto comma, TFUE, ai sensi del quale «Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere».

<sup>73</sup> Al momento sono pendenti alcuni ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione: Commissione c. Regno Unito, C- 276/19, depositato il 1° aprile 2019; C-213/19, depositato il 7 marzo 2019; C- 664/18, depositato il 23 ottobre 2018; C- 391/17, depositato il 30 giugno 2017.

soggetti di nazionalità di uno Stato terzo, disponendo tale norma al quarto comma che «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d'esecuzione». Occorre però chiedersi se tale tipologia di azioni avrà ancora ragion d'essere visti gli effetti del *European Union (Withdrawal) Act* 2018, il quale trasformerà il diritto dell'Unione europea in diritto nazionale (sul punto v. par. successivo).

Appare, invece, più controversa la questione relativa al futuro dei processi pendenti relativi a rinvii pregiudiziali effettuati da giudici del Regno Unito, nonché delle sentenze emesse all'esito di tali procedimenti. Perché il quesito pregiudiziale sia ricevibile, deve essere effettuato da un giudice di uno Stato membro, in virtù dell'art. 267 TFUE, il quale parla espressamente di «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» quale autorità legittimata ad effettuare il rinvio. Tuttavia, se il giudizio è pendente al momento della *Brexit*, potrebbe applicarsi anche in tale ipotesi il principio della *perpetuatio jurisdictionis* della Corte di giustizia, sebbene la questione potrebbe non essere più rilevante a livello nazionale per la soluzione della causa, essendo il diritto dell'Unione trasformato in diritto nazionale al momento del recesso e dunque dell'entrata in vigore dello *European Union (Withdrawal) Act* (su cui v. *infra*).

## **5. Il futuro della giurisprudenza della CGUE nel Regno Unito, tra Accordo di recesso e *European Union (Withdrawal) Act*.**

Qualunque sia lo scenario futuro, recesso ordinato o *no deal*, la *Brexit* provocherà un cambiamento radicale quanto all'applicazione del diritto dell'Unione europea e al valore delle sentenze della CGUE nel Regno Unito<sup>74</sup>. Infatti, mediante lo *European Union (Withdrawal) Act* 2018, approvato in via definitiva dalle *Houses of Parliament* il 20 giugno 2018 e divenuto legge il successivo 26 giugno dopo il *Royal Assent*, verrà abrogato lo *European Communities Act* del 1972 al momento della *Brexit*, sbarrando l'ingresso del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento del Regno Unito e ponendo fine al principio del primato<sup>75</sup>. Tale legge, inoltre, prevede la “nazionalizzazione” del diritto dell'Unione europea direttamente applicabile, già esistente, e conferisce al governo limitati poteri di abrogazione e modifica del diritto esistente per evitare discontinuità<sup>76</sup>. Viene, inoltre, previsto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non farà

<sup>74</sup> Sul punto v. già M. CONDINANZI - I. ANRÒ, *Brexit: quelles sont les conséquences pour les avocats?*, in *Revue Des Affaires Européennes*, 2018, p. 697 ss.

<sup>75</sup> Secondo la definizione dello *European Union (Withdrawal) Act*, art. 20 «“exit day” means 29 March 2019 at 11.00 p.m.».

<sup>76</sup> Cfr. Explanatory Notes related to the *European Union (Withdrawal) Bill* <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/en/18005en.pdf> *EU Withdrawal Bill: A guide to the Brexit repeal legislation*, 13 novembre 2017, <https://www.bbc.com/news/uk-politics-39266723>.

più parte del diritto nazionale. Dunque, a partire dal giorno della *Brexit*, il diritto dell'Unione europea non godrà più del primato e non sarà possibile richiederne l'interpretazione alla Corte di giustizia<sup>77</sup>.

Ove entrasse in vigore l'Accordo di recesso, si dovrà, tuttavia, attendere la fine del periodo di transizione perché tale trasformazione dell'ordinamento britannico abbia effetto, prevedendo esplicitamente l'Accordo l'applicazione del diritto dell'Unione europea durante tale periodo<sup>78</sup>, mentre nel caso di *Hard Brexit*, tale processo sarà istantaneo.

Da un punto di vista "comunitario", la Corte di giustizia ha sempre considerato illegittima la prassi degli Stati membri di trasformare in norme interne il contenuto di norme di regolamenti dell'Unione, poiché essa ne occultava l'origine e pertanto ostacolava il corretto inquadramento delle fonti, rischiando di compromettere il primato dell'Unione, privando altresì la Corte dell'esclusiva competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale<sup>79</sup>. Ciò non ha impedito, però, un fenomeno di estensione dei contenuti degli atti comunitari a situazioni puramente nazionali<sup>80</sup>, con la conseguenza di estendere la competenza della Corte di giustizia ad interpretare le corrispondenti norme di diritto dell'Unione europea anche in situazioni puramente interne<sup>81</sup>.

Nel caso della *Brexit*, la "nazionalizzazione" del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento britannico suscita sicuramente diversi interrogativi con riferimento all'applicazione di tali regole, una volta cessata la partecipazione all'Unione europea: si pensi a tutte le norme in tema di politica agricola, al mercato interno, alla tutela della concorrenza. Molte norme, seppur trasformate in diritto nazionale, perderanno significato e sarà sicuramente necessario un tempestivo intervento del legislatore (o meglio, del governo) britannico per abrogarle o modificarle. Inoltre, non sarà più possibile ottenere l'interpretazione autentica da parte

---

<sup>77</sup> Per il diritto dell'Unione antecedente al giorno della *Brexit*, lo *European Union (Withdrawal) Act* 2018, alla sez. 5 prevede che "Subsection (1) does not prevent the principle of the supremacy of EU law from applying to a modification made on or after exit day of any enactment or rule of law passed or made before exit day if the application of the principle is consistent with the intention of the modification": dunque, in futuro alle corti britanniche spetterà il compito di applicare il principio di supremazia ad eventuali casi di conflitto tra diritto nazionale e diritto nazionale derivato UE attuato prima della *Brexit* con il dovere di far prevalere il secondo. Sul punto v. A. BIONDI, *Common law, UE e CEDU: passato, presente ed un incerto futuro*, in *federalismi.it*, 17 gennaio 2018.

<sup>78</sup> Cfr. art. 127, par. 1, Accordo: « Unless otherwise provided in this Agreement, Union law shall be applicable to and in the United Kingdom during the transition period» e art. 127, par. 3: «During the transition period, the Union law applicable pursuant to paragraph 1 shall produce in respect of and in the United Kingdom the same legal effects as those which it produces within the Union and its Member States, and shall be interpreted and applied in accordance with the same methods and general principles as those applicable within the Union».

<sup>79</sup> Sul punto v. C. AMALFITANO - M. CONDINANZI, *Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti*, Torino, 2015, p. 54 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>80</sup> È il caso, ad esempio, dell'art. 3 della Legge 218/1995, che ha esteso l'applicazione dei criteri della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, per fondare la competenza giurisdizionale italiana anche in caso di convenuti non domiciliati in uno Stato contraente.

<sup>81</sup> Cfr. Corte giust., 15 novembre 2016, C- 268/15, *Ullens de Schooten*, par. 52 e 53.

della Corte di giustizia, dando origine a forti divergenze nell'applicazione delle stesse norme. Tale trasformazione avrà sicuramente un forte impatto sui giudizi pendenti nel Regno Unito<sup>82</sup>.

Con specifico riferimento al valore della giurisprudenza, lo *European Union (Withdrawal) Act* 2018, alla sez. 6, par. 3, sancisce che le corti britanniche continueranno ad interpretare il diritto dell'Unione europea – nazionalizzato – in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia resa prima della *Brexit*. Tuttavia, la *Supreme Court* e la *High Court of Justiciary* potranno non conformarsi ad un precedente della Corte di giustizia emesso prima della *Brexit* nei medesimi casi in cui potrebbero discostarsi da un proprio precedente, ai sensi della sez. 6, parr. 4 e 5<sup>83</sup>. In virtù della sezione 6, par. 1 e 2, le corti britanniche non saranno, invece, in alcun modo vincolate dalla giurisprudenza resa dalla CGUE successivamente alla *Brexit*.

Pare lecito ritenere che, in caso di sottoscrizione dell'Accordo di recesso, tale legge dovrà essere modificata (direttamente o tramite il potere delegato del governo) per tenere conto della proroga di giurisdizione della CGUE operata dall'art. 131 dell'Accordo stesso, fino alla fine del periodo transitorio, nonché di quanto sancito da tale testo con riferimento alla competenza della Corte successivamente alla fine di tale periodo, nonché al valore della giurisprudenza della stessa<sup>84</sup>. Pare opportuno, inoltre, inserire delle precisazioni anche per il caso di *Hard Brexit*, ove si optasse per la proroga della giurisdizione della CGUE, quanto agli effetti delle sentenze emesse nei confronti del Regno Unito, nonché nell'ambito di rinvii pregiudiziali provenienti da giudici britannici, sebbene detto Stato abbia anticipato di voler rispettare i propri impegni<sup>85</sup>.

## 6. Alcune riflessioni finali

Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che il futuro della composizione della CGUE, della sua competenza giurisdizionale, nonché degli effetti delle sue pronunce, in caso di *Brexit* permene, allo stato attuale, incerto, sebbene sia possibile tracciare delle ipotesi che appaiono molto diverse a seconda che si realizzi un recesso ordinato o una *Hard Brexit*. Se è vero che, in caso di recesso ordinato,

---

<sup>82</sup> Le criticità di una tale situazione sono riassunte nel seguente *paper* del *Bar council*: [https://www.barcouncil.org.uk/media/575190/brexit\\_paper\\_9\\_-\\_cjeu\\_jurisprudence.pdf](https://www.barcouncil.org.uk/media/575190/brexit_paper_9_-_cjeu_jurisprudence.pdf), giugno 2017.

<sup>83</sup> Cfr. *Explanatory Notes related to the European Union (Withdrawal) Bill* reperibili al link: <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/en/18005en.pdf> e *EU Withdrawal Bill: A guide to the Brexit repeal legislation*, 13 novembre 2017, reperibile al link <https://www.bbc.com/news/uk-politics-39266723>, par. 113.

<sup>84</sup> Il testo dello *European Union (Withdrawal Agreement) Bill* proposto dal governo il 21 ottobre 2019 contiene in effetti diverse modifiche al *European Union (Withdrawal) Act* 2018 in tema di implementazione del (nuovo) *Withdrawal Agreement*. Essendo il testo stato pubblicato a ridosso dell'uscita del presente lavoro, non è stato possibile compierne un'approfondita analisi. L'*iter* per l'approvazione di tale testo in ogni caso è tuttora in corso.

<sup>85</sup> Cfr. L. DANIELE, *op. cit.*, spec. p. 260 e nota 8, ove egli ricorda quanto sancito nel *White Paper* del Regno Unito del 2 febbraio 2017 e nel *White Paper* concernente il *Great Repeal Bill* del 30 marzo 2017.



sarà possibile seguire la linea tracciata dalla disciplina contenuta nell'Accordo (almeno durante il periodo di transizione e negli anni immediatamente successivi ad esso), anche in tale scenario permangono diversi interrogativi, a partire dalla composizione della Corte e dagli effetti delle sue pronunce per il Regno Unito. È, tuttavia, auspicabile che, in tale ipotesi, le negoziazioni relative alla futura *partnership* tra Unione europea e Regno Unito facciano chiarezza sulle questioni irrisolte. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla ricerca della coerenza nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea "nazionalizzato" dallo *European Union (Withdrawal) Act* 2018, nonché degli stessi accordi sulla nuova relazione che verrà crearsi, per garantire la certezza del diritto per i cittadini e le imprese all'interno del nuovo scenario.

La situazione appare senza dubbio più complessa in caso di *Hard Brexit*, sebbene sia probabile – o quantomeno auspicabile – che, anche in tale ipotesi, l'incertezza creata dall'assenza di regole sia attenuata dal dialogo tra la Corte di giustizia e le corti britanniche. Tale dialogo non potrà che essere indiretto, non essendo più possibile, per le corti britanniche, rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale. Occorre tuttavia considerare che l'ordinamento del Regno Unito è stato per quarantasei anni permeato dal diritto dell'Unione europea: è difficile pensare che la cultura e la tradizione giuridica formatesi in questo arco di tempo possano essere cancellate il giorno del recesso. La speranza è che l'omogeneità degli ordinamenti attenui le inevitabili difficoltà ed incertezze derivanti dalla separazione.